

**Provincia di Fermo**

Registro PROVINCIA DI FERMO

SIGNATURA	0019209   21/12/2021
	P FM   RP FM   ZAMB   P
	9.10.34/2009/ZPA/1

**Impresa ECOMEGA SRL**  
[ecomegasrl@pec.it](mailto:ecomegasrl@pec.it)

**Ing. Francesco Caridà**  
[francesco.carida@ingpec.eu](mailto:francesco.carida@ingpec.eu)

*e, p. c. Al Comune di Porto Sant'Elpidio*  
*Servizio Edilizia-Urbanistica*  
*Servizio Ambiente*

*e, p. c. Alla Regione Marche*  
*P.F. Tutela del territorio – Fermo*  
[regione.marche.geniocivile.fm@emarche.it](mailto:regione.marche.geniocivile.fm@emarche.it)

*e, p. c. Alla Regione Marche*  
*P.F. Posizione di Funzione Bonifiche, fonti*  
*energetiche, rifiuti e cave e miniere*  
[regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it](mailto:regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it)

*e, p. c. All'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Fermo*

*e, p. c. All'ASUR n. 4 di Fermo*  
*Dipartimento di prevenzione*

*e, p. c. Al TENNACOLA S.p.A*  
*Servizio Idrico Integrato*  
*Sant'Elpidio a Mare*  
[infotennacola@pec.it](mailto:infotennacola@pec.it)

*e, p. c. Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo*  
[com.prev.fermo@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.fermo@cert.vigilfuoco.it)

*e, p. c. Al Dirigente del Servizio Viabilità Infrastrutture*  
*Urbanistica*  
S E D E

PEC

**OGGETTO:** Impresa ECOMEGA SRL — Istanza finalizzata al rilascio del *Provvedimento autorizzatorio unico regionale* ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 relativo al progetto di *“Impianto di trattamento rifiuti sanitari tramite sterilizzazione”* situato in Via dell'Informatica, 66 (Area PIP San Filippo) nel comune di Porto Sant'Elpidio.  
Richiesta osservazioni/integrazioni (3° fase).

Con riferimento alla nota di questo Settore prot. n. 16056 del 22/10/2021, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della legge regionale 9 maggio 2019, n. 11, si chiedeva alle amministrazioni ed agli enti in indirizzo di far pervenire a questo Settore eventuali richieste di integrazioni inerenti al procedimento di che trattasi da formulare all'impresa proponente, si comunica che sono pervenute le seguenti note:

➤ prot. n. 7714 del 08/11/2021 (*assunta al prot. n. 16915 di pari data*) con la quale il

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo ha espresso parere favorevole con condizioni;

- prot. n. 62770 del 17/12/2021 (*assunta al prot. n. 19030 di pari data*) con la quale il Comune Porto Sant'Elpidio non riscontra motivazioni ostative all'istanza in oggetto, purché vengano rispettate alcune prescrizioni;
- prot. n. 40864 del 17/12/2021 (*assunta al prot. n. 19031 di pari data*) con la quale l'ARPAM ha chiesto integrazioni e presentato osservazioni e/o prescrizioni riguardo alla gestione dei rifiuti e alla valutazione d'impatto ambientale; con allegato il parere sulla matrice rumore inviato dal Servizio competente U.O. Monitoraggi e Valutazione Acque e Agenti Fisici del Dipartimento ARPAM Area Vasta Sud;

Tali note sono state raccolte nella cartella compressa "3°fase-pareri\_x\_ulter\_rich\_integraz\_enti" e pubblicate sul sito web della Provincia ai fini della loro integrale consultazione.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, **entro trenta giorni dal ricevimento della presente**, fatta salva eventuale richiesta motivata di proroga dei termini, comunque non superiore a 180 giorni e per una sola volta, l'impresa proponente dovrà presentare la seguente documentazione integrativa sulla base delle specifiche richieste esplicitate al riguardo dagli enti e dai servizi interessati:

- a) **In riferimento alla nota prot. n. 40864 del 17/12/2021 (*assunta al prot. n. 19031 di pari data*) dell'ARPAM – Dipartimento di Fermo:**

#### AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Nell'elaborato "TAV. B.3 Relazione Tecnica", al paragrafo 7, l'impresa specifica che la finalità dell'operazione di trattamento è "*Trattasi della gestione di rifiuti sanitari a rischio infettivo e quindi rifiuti pericolosi il cui trattamento sarà effettuato tramite impianto di sterilizzazione per la produzione di **CDR o CSS***". L'impresa, inoltre, inquadra l'operazione di recupero come R3 "*riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*".

Si chiede all'impresa di chiarire:

- La finalità dell'operazione, se il materiale in uscita dal trattamento permane, come inquadramento normativo, all'interno del campo normativo dei rifiuti, per il quale il "CSS - combustibile solido secondario" risponde alla definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc) del D. Lgs. 152/2006, rispondente ai requisiti previsti dalla UNI CEN/TS 15359;
  - Se intende avviare la produzione di "CSS- Combustibile Solido Secondario Combustibile", come definito all'art. 3, c.1, lettera e), del DM n. 22 del 24/02/2013, fermo restando l'applicazione della UNI CEN/TS 15359;
2. Al paragrafo 8, pag. 14 di 52, dell'elaborato "TAV. B.3 Relazione Tecnica", l'impresa descrive le modalità di smaltimento, per i rifiuti sterilizzati, previste dall'art. 11 del DPR 254/2003. Si chiede all'impresa di stabilire in questa fase procedurale la/e modalità di smaltimento/recupero alla quale l'impresa intende avviare i lotti di materiale/rifiuti in uscita dal processo di sterilizzazione;
  3. Si chiede all'impresa di fornire, in ottemperanza alla normativa di settore, le modalità di caratterizzazione e classificazione del rifiuto/materiale prodotto dal processo, anche in funzione della successiva destinazione prevista;

4. Il DPR 254/2003 definisce, all'All. 1, le tipologie di rifiuti sanitari che possono essere caratterizzate con il codice EER 18.01.03\* e 18.02.02\*. Si chiede all'impresa di integrare negli elaborati tecnici, modalità specifiche per la gestione delle categorie di rifiuti, di cui ai punti 1-bis "*Rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività e ricerca di diagnostica batteriologica CER 180103 o 180202*", punto 2 "*Rifiuti Taglienti CER 180103 o 180202*" e al punto 3 "*Organi e parti anatomiche non riconoscibili – Piccoli animali da esperimento CER 180103 o 180202*";
5. A pag. 12 di 52 dell'elaborato "TAV. B.3 Relazione Tecnica" l'impresa dichiara "*Il rifiuto prodotto avrà il codice CER 191212... omiss*". Si chiede all'impresa se l'indicazione del codice EER è un rifiuto, o se il processo di trattamento prevede la produzione di tale rifiuto;
6. A pag. 16 di 52 dell'elaborato "TAV. B.3 Relazione Tecnica", al punto B) della descrizione delle fasi di processo, è prevista l'operazione di grigliatura. Si chiede all'impresa di chiarire come viene gestita la fase risultante che non viene avviata alla sterilizzazione;

## VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

### *Matrice Aria*

#### *Pressione esercitata dall'opera sulla componente atmosfera in fase cantiere*

Si precisa che le attività che danno origine a produzione di polveri dovranno essere interrotte qualora il vento superi una velocità di 5 m/s. Inoltre le superfici polverose dovranno essere bagnate.

### *Matrice Rumore*

Dall'analisi della documentazione di Impatto Acustico trasmessa, non risulta possibile esprimere un parere in quanto:

1. Non è stato preso in considerazione il Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato dal Comune di Porto Sant'Elpidio;
2. Non sono stati individuati chiaramente su cartografia i ricettori presi in considerazione;
3. Le misure di livello di rumore residuo e le stime di rumorosità di TUTTI gli impianti afferenti all'attività devono essere riferite ai ricettori presi in considerazione, al fine di verificare il rispetto dei valori limite assoluti di emissione ed immissione e del valore differenziale;
4. Per una maggiore comprensione delle stime fatte è indispensabile riportare i tracciati delle misure effettuate e le metodologie di calcolo con cui sono stati determinati i livelli di rumore ambientale ai ricettori;
5. Non è chiaro il modo in cui sono stati determinati i livelli attribuiti alle due sorgenti identificate;

#### **b) In riferimento alle osservazioni dei Servizi di questo Settore:**

### Rifiuti

1. A pag. 10 della Relazione Tecnica Rev.2 trasmessa il 18/10/2021, al cap. 7, si afferma: "*Trattasi della gestione di rifiuti sanitari a rischio infettivo e quindi rifiuti pericolosi il*

*cui trattamento sarà effettuato tramite impianto di sterilizzazione per la produzione di CDR o CSS.”*

Va precisato che le due tipologie (CDR e CSS) non possono essere considerate come equivalenti, sia dal punto di vista sostanziale che giuridico. L'art. 183, comma 1, lett. cc) del d.lgs. 152/2006 rende specifica definizione del “combustibile solido secondario” richiamando, peraltro, le norme tecniche Uni Cen/Ts 15359 (*attualmente sostituita dalla UNI EN ISO 21640:2021*). Tali norme stabiliscono che i CSS sono ottenuti soltanto da rifiuti non pericolosi.

Si ritiene, altresì, che dall'operazione di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo individuati dalle voci 180103\* e 180202\*, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d) del DPR 254/2003 e trattati secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto, si generano, comunque, dei rifiuti, ancorché non pericolosi (EER 191210), da inviare ad altri impianti ai fini del loro recupero o smaltimento.

Pertanto, si chiede all'impresa proponente di precisare la suddetta affermazione.

2. Sempre a pag. 10 della Relazione Tecnica Rev.2 trasmessa il 18/10/2021, al cap. 7, con riferimento al codice 191210, l'impresa richiede l'autorizzazione per stoccare tale rifiuto (erroneamente indicata, fra parentesi, la parola prodotto) per 2.900 ton/anno [*nel S.I.A. è, invece, riportato 2.400 t/a*].

Si chiede all'impresa proponente di precisare anche la quantità che intende autorizzare espressa in tonnellate massime stoccabili, da determinare in base alla capacità fisica degli spazi a disposizione per detta fase.

3. A pag. 11 della Relazione Tecnica Rev.2 trasmessa il 18/10/2021, al cap. 7, alla lettera f. dell'elencazione delle operazioni effettuate nel ciclo produttivo, si fa riferimento al settore F che, tuttavia, non risulta indicato nell'elaborato E3 “Planimetria con capacità di stoccaggio” datato 13/07/2021.

Si chiedono chiarimenti e/o aggiornamenti degli elaborati.

4. A pag. 20 della Relazione Tecnica Rev.2 trasmessa il 18/10/2021, viene riportato il capitolo 10 “Caratteristiche dei prodotti in uscita”. Tuttavia, tale capitolo reca soltanto le caratteristiche tecniche dello sterilizzatore ma non risultano le caratteristiche che devono avere i rifiuti in uscita.

Si chiede all'impresa proponente di fornire le caratteristiche analitiche attese che i rifiuti dovranno avere all'esito del processo di trattamento da autorizzare.

5. Questo anche in funzione delle operazioni successive a cui il rifiuto EER 191210 sarà destinato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, lettera a) e b) del DPR 254/2003, rappresentando che il ricorso alla possibilità prevista dalla successiva lettera c), ossia lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi, è soltanto residuale e subordinata rispetto alle precedenti.

Si chiede, pertanto, di specificare l'elenco degli impianti ai quali poter conferire i rifiuti EER 191210.

6. In merito all'attribuzione dell'operazione di recupero R3 dell'allegato C alla tecnologia di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, si è dell'avviso che sia più consona l'attribuzione dell'operazione di recupero R12 unitamente all'operazione di smaltimento D9 dell'allegato B in quanto trattamento chimico-fisico.

7. Si segnala che a pag. 41 della Relazione Tecnica Rev.2 trasmessa il 18/10/2021, al cap. 21 “Rumore” si legge che “*La Ecomega S.r.l. dovrà rispettare i limiti di emissioni stabiliti dalla classificazione acustica del Comune di Cassino*”.

Fornire chiarimenti al riguardo.

## Acque

1. Si prende atto della relazione **TAV B.03 Rev2**, che al paragrafo 18.1 precisa che dal contatore di attingimento dall'acquedotto "*l'acqua viene distribuita nei punti di prelievo dell'impianto costituiti solo dai servizi igienici e dai dispersori di sicurezza, in quanto i processi produttivi impiegati sono tutti a secco*". Il progetto prevede che la gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree impermeabili a cielo aperto interne allo stabilimento, destinate alla viabilità interna, alla sosta degli autoveicoli, alle loro manovre, alle operazioni di movimentazione di scarico e scarico, sia organizzata attraverso un sistema di raccolta che le immette in un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia (dissabbiatore, disoleatore, filtro a coalescenza). Il recapito finale delle acque di prima pioggia depurate e delle acque di seconda pioggia non contaminate avviene per entrambe nella pubblica fognatura delle acque bianche gestita dal Comune. Essendo presente un impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, che conferisce al suo effluente lo status di acque reflue industriali, la norma impone il divieto di cui all'art.41, comma 9, delle predette NTA: "*Nelle reti di acque meteoriche sono vietati gli allacci di acque reflue domestiche e/o di acque reflue industriali, ancorché depurate fino ad aver assunto i requisiti per lo scarico diretto in acque superficiali*". Pertanto non può essere accettato lo scarico dell'effluente dell'impianto di prima pioggia nella pubblica fognatura delle acque bianche. Ad ulteriore conferma, l'articolo 42, comma 1, delle NTA precisa che: "*Le acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia non sono soggette alla disciplina delle acque reflue industriali e i loro scarichi non devono essere autorizzati ai fini delle norme inerenti alla qualità delle acque, ovvero al concorso del raggiungimento degli obiettivi di qualità*". Per le suddette ragioni è necessario integrare il progetto presentato con una modifica dello stesso, che preveda lo scarico dell'effluente dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia direttamente nella fognatura delle acque nere. Allo scopo dovrà essere previsto l'aggiornamento della relazione tecnica e della planimetria di dettaglio del sistema di gestione delle acque meteoriche.

Si evidenzia che entro la data di trenta giorni (*ossia entro il 21 novembre 2021*) dalla pubblicazione dell'avviso non sono pervenute a questo Settore osservazioni da parte del pubblico interessato.

Si raccomanda di specificare la documentazione integrativa che andrà a sostituire gli elaborati allegati all'istanza iniziale ed alle successive integrazioni.

Si sottolinea che, ai sensi dell'articolo 208, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del punto 13 del DM 10/9/2010, tutti gli elaborati tecnici devono essere redatti con un grado di dettaglio del "progetto definitivo" come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 50/2016.

Si rammenta che la documentazione progettuale e tutta la corrispondenza sopra citata inerente l'istanza in argomento è scaricabile dal sito web della Provincia di Fermo al seguente indirizzo:

<https://www.provincia.fm.it/via/procedimenti/trattamento-rifiuti-sanitari>,

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

(Dott. Roberto Fausti)



LL  
21/12/2021

LFM



**Per informazioni:**

**→ Gestione rifiuti**

Geom. Luigi F. Montanini

☎ 0734 - 232330 ☎ 0734 - 232304

e-mail: [luigi.montanini@provincia.fm.it](mailto:luigi.montanini@provincia.fm.it)

**→ Scarichi idrici:**

Ing. Marco Barnabei

☎ 0734 - 232324 ☎ 0734 - 232304

e-mail: [marco.barnabei@provincia.fm.it](mailto:marco.barnabei@provincia.fm.it)